



10.11.2016

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Relatore per parere: Fredrick Federley

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il mondo sta avanzando verso un'economia a basse emissioni di carbonio e l'accordo di Parigi sul clima, adottato lo scorso anno, sancisce l'irreversibilità di tale evoluzione. L'accordo stabilisce obiettivi ambiziosi ed è importante che l'UE mantenga le proprie promesse. È altrettanto importante cogliere le numerose opportunità correlate alla trasformazione della nostra economia in un'economia a basse emissioni di carbonio.

L'Europa ha maturato oltre dieci anni di esperienza con il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS UE), il meccanismo di limitazione e scambio delle emissioni ("cap-and-trade") più vasto al mondo, che comprende più di 11 000 centrali elettriche e impianti industriali. Il sistema è riuscito a far entrare i cambiamenti climatici nell'agenda dei consigli di amministrazione, introducendo un prezzo sul carbonio e contribuendo quindi a stimolare gli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni. I governi e il settore privato stanno perorando in tutto il mondo la causa dei mercati del carbonio quali strumenti in grado di garantire la competitività, incoraggiare l'innovazione e ridurre in maniera significativa le emissioni. Un gruppo sempre più ampio di paesi, tra cui spicca la presenza della Cina, si sta servendo o si servirà dei mercati del carbonio per conseguire i propri obiettivi in materia di clima.

Nel luglio 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della direttiva sull'ETS UE volta a conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni interne di gas a effetto serra almeno del 40 % entro il 2030. Il relatore accoglie con favore le riforme proposte, tuttavia vi sono alcuni elementi da rafforzare onde assicurare l'integrità del sistema, la prevedibilità per l'industria e parità di condizioni per tutte le imprese, i settori e gli Stati membri. È fondamentale, anche alla luce dell'accordo di Parigi recentemente adottato, che l'ETS UE continui a stimolare adeguate riduzioni delle emissioni, evitando nel contempo di imporre indebiti costi del carbonio ai settori che ottengono i migliori risultati, i quali sono maggiormente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

Ridurre le emissioni in modo efficiente sotto il profilo dei costi

La direttiva vigente stabilisce che le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio cessano di avere effetto nel 2020. Tuttavia, per alcuni settori industriali continuerà a essere necessaria l'assegnazione gratuita di quote in via temporanea, quale deroga alla regola generale di utilizzare le aste come principale metodo di assegnazione, al fine di evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Le norme e i parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote devono essere realistici e fungere al contempo da incentivo per un miglioramento costante del processo. Sono necessari adeguamenti più frequenti, in base ai dati di produzione effettiva, al fine di evitare un'assegnazione di quote eccessive e non compromettere la crescita dei settori industriali efficienti. L'assegnazione gratuita deve essere maggiormente indirizzata verso i settori più esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio, garantendo pieno sostegno a quelli che ne hanno maggiore necessità. Un siffatto approccio ridurrà al minimo l'esigenza di applicare un fattore correttivo intersettoriale che potrebbe altrimenti minare notevolmente e ingiustamente la competitività di alcuni settori industriali.

Stimolare l'innovazione industriale

È possibile, nonché auspicabile, che l'ETS UE costituisca uno strumento potente per contribuire alla diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Il relatore si compiace della proposta della Commissione di aumentare la dimensione del Fondo per l'innovazione e di estenderne il campo di applicazione all'innovazione a basse emissioni nei settori industriali. Tuttavia, attualmente l'ETS UE non si dimostra in grado di promuovere gli investimenti e l'innovazione a favore di basse emissioni di carbonio nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi di medio e lungo termine in materia di clima. È necessario un Fondo per l'innovazione più forte, con 150 milioni di quote aggiuntive per sfruttare gli investimenti privati in tecnologie industriali innovative. Mentre il tetto massimo dell'ETS UE si riduce e le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio vengono riformate, con l'obiettivo ultimo di ricorrere unicamente alle aste, le politiche a sostegno degli investimenti nella transizione verso un'economia a basse emissioni diventano sempre più importanti.

Mantenere la coerenza con un mercato dell'energia sempre più integrato

La riforma dell'ETS UE, unitamente al suo impatto sulla produzione e lo scambio di energia, dovrebbe essere coerente con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. È essenziale realizzare un sistema energetico europeo che sia innovativo e moderno ed è opportuno che a tale obiettivo siano dedicate maggiori risorse. È necessario armonizzare le norme dell'ETS UE post 2020 destinate al settore dell'energia o a compensare i costi indiretti del carbonio sostenuti dai consumatori di energia elettrica, le quali dovrebbero puntare a creare parità di condizioni e a non provocare distorsioni della concorrenza tra Stati membri sul mercato dell'elettricità. La temporanea assegnazione gratuita al settore dell'energia negli Stati membri a reddito più basso deve essere eseguita in maniera trasparente, assicurando progetti economicamente validi in linea con gli obiettivi di lungo termine dell'UE in materia di energia e clima. Sarebbe opportuno condurre regolarmente un riesame generale dell'interazione tra l'ETS UE e le altre politiche per il clima, la qualità dell'aria e l'energia a livello europeo e nazionale, al fine di evitare sovrapposizioni di politiche e influenze reciproche negative tra diversi strumenti.

Fare leva sull'accordo di Parigi

Le conseguenze che l'accordo di Parigi sul clima avrà per l'ETS UE non sono ancora state esaminate nel dettaglio e pertanto non possono essere prese pienamente in considerazione per l'avvio della quarta fase.

Mentre il protocollo di Kyoto interessava solamente il 12 % delle emissioni globali, si richiede ora a paesi responsabili di oltre il 95 % delle emissioni globali di attuare piani nazionali per il clima e stabilire obiettivi più ambiziosi ogni cinque anni. È pertanto necessario allineare la direttiva sull'ETS UE con l'accordo di Parigi, istituendo tra l'altro un meccanismo dell'ETS UE che permetta di rivedere regolarmente al rialzo le disposizioni in materia di rilocalizzazione del carbonio e i livelli di ambizione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in

considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente.

¹⁵ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente, ***tutelando nel contempo la competitività internazionale dell'industria dell'UE ed evitando la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e degli investimenti.***

¹⁵ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. L'obiettivo sarà raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di

Emendamento

(2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. L'obiettivo sarà raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di

emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 6 marzo 2015¹⁶.

emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 6 marzo 2015¹⁶.

L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (in seguito "l'accordo"), approvato in occasione della 21^a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, segna un nuovo livello di impegno globale per contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C. Conformemente all'accordo, tutti i comparti economici devono contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂. Gli obiettivi e le misure concordati a livello internazionale, ad esempio nell'ambito dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono accolti con favore se producono adeguate riduzioni delle emissioni.

16

[http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
ubmission%20Pages/submissions.aspx](http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx)

16

[http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
ubmission%20Pages/submissions.aspx](http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx)

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il Consiglio europeo ha confermato che un ETS UE rivisto *e* ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del

Emendamento

(3) Il Consiglio europeo ha confermato che un ETS UE rivisto, ben funzionante *e più efficace*, con uno strumento di

mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure esistenti oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.

stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure esistenti oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, **nei paesi terzi o nelle regioni subnazionali** senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.

L'Unione è determinata nella sua intenzione di mantenere l'ETS UE al centro della sua politica climatica e altri paesi e regioni nel mondo stanno seguendo le politiche climatiche dell'Unione. Nel 2016 circa 40 paesi e più di 20 città, Stati e province hanno usato meccanismi di fissazione dei prezzi del carbonio, in varie misure, e altri ancora intendono attuare tali meccanismi in futuro. L'Unione incoraggia altri paesi a seguire tale esempio e a proseguire i loro sforzi in tal senso.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini è di primaria

Emendamento

(4) Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini è di primaria

importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'Europa, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia¹⁷. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.

¹⁷ COM(2015)80, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.

importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'Europa, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia¹⁷, **garantendo al contempo che tali altri aspetti, come quelli relativi all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili, rafforzino gli obiettivi dell'ETS UE senza inficiarne l'efficacia di mercato.** L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra, **allo scopo di conseguire l'obiettivo a lungo termine dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% nel 2050. Purtroppo il segnale del prezzo del carbonio durante la fase 3 non è stato sufficientemente alto per incentivare gli investimenti nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio. Un prezzo del carbonio sufficiente a promuovere gli investimenti nella decarbonizzazione della produzione è un elemento essenziale per ETS UE ben funzionante. L'obiettivo di reindustrializzazione secondo cui la quota dell'industria nel PIL dell'Unione deve raggiungere il 20% entro il 2020 dovrebbe essere messo in evidenza in questo contesto, così come l'importanza dell'innovazione, gli investimenti nella R&S, l'occupazione e il rinnovamento delle competenze.**

¹⁷ COM(2015)80, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare **la** rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra **nei** paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili.

Emendamento

(5) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare **il rischio di** rilocalizzazione delle emissioni di carbonio **e degli investimenti** giustifica il rinvio del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni **globali** di gas a effetto serra **e di una deviazione degli investimenti verso** paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili. **Uno studio commissionato nel 2013 dalla Commissione ha concluso che durante il periodo dal 2005 al 2012 non si è verificata alcuna rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.**

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione **a tale regola**. Di conseguenza, e come confermato dal Consiglio europeo, la percentuale di quote da mettere all'asta, che è stata del 57% nel periodo 2013-2020, non dovrebbe essere ridotta. La valutazione d'impatto della Commissione¹⁸ fornisce

Emendamento

(6) La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione **in un periodo transitorio volta a mantenere la competitività globale dell'UE**. Di conseguenza, e come confermato dal Consiglio europeo, la percentuale di quote da mettere all'asta, che è stata del 57% nel periodo 2013-2020, non dovrebbe essere

informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57% è costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.

¹⁸ SEC(2015)XX

¹⁹ Decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, contrariamente alle iniziative avviate da altri paesi, che non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, l'assegnazione gratuita dovrebbe continuare a essere

ridotta. ***Dal 2021 in poi la percentuale di quote da mettere all'asta dovrebbe essere del 57%, con la possibilità di una sua riduzione fino a cinque punti percentuali per garantire un quantitativo sufficiente di quote a titolo gratuito.*** La valutazione d'impatto della Commissione¹⁸ fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57% è costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.

¹⁸ SEC(2015)XX

¹⁹ Decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Emendamento

(7) Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, contrariamente alle iniziative avviate da altri paesi, che non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, l'assegnazione gratuita dovrebbe continuare a essere

destinata a impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali impreveduti (i cosiddetti windfall profits).

destinata a impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. ***L'assegnazione a titolo gratuito non dovrebbe essere una sovvenzione ma dovrebbe mirare a prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e degli investimenti nonché a promuovere e finanziare gli investimenti nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio.*** L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. ***I settori e sottosettori non esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non dovrebbero ricevere quote gratuite.*** Il fatto di tenere in considerazione

la possibilità che i settori e sottosectori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisi (i cosiddetti windfall profits).

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati **e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007-2008, siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati.** Per ragioni di prevedibilità, **ciò dovrebbe avvenire** applicando un fattore che rappresenti la migliore valutazione dei progressi in tutti i settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti da impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento positivo o negativo superiore allo 0,5% dal fattore di riduzione **del 2007-2008**, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento di questione dovrà essere corretto di tale percentuale. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

Emendamento

(8) Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati **i parametri di riferimento dovrebbero essere completamente aggiornati in base ai dati del 2017 e del 2018 onde tenere conto dei reali miglioramenti tecnologici.** Per ragioni di prevedibilità **e per fornire un incentivo continuo al miglioramento del processo, i parametri di riferimento dovrebbero essere inoltre aggiornati** applicando un fattore che rappresenti la migliore valutazione dei progressi in tutti i settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti da impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento positivo o negativo superiore allo 0,5% dal fattore di riduzione, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento di questione dovrà essere corretto di tale percentuale. **Per i settori che registrano un tasso di miglioramento inferiore allo 0,3%, si applica tale percentuale.** Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero

continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) ***Gli Stati membri dovrebbero*** indennizzare ***parzialmente, in conformità*** delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, ***gli*** introiti derivanti dalle vendite all'asta ***dovrebbero*** essere ***destinati anche al*** finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions – INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire*** gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati

Emendamento

(9) ***Dovrebbe essere istituito un meccanismo armonizzato dell'UE per*** indennizzare, ***tenuto conto*** delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica; Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, ***almeno l'80% degli*** introiti derivanti dalle vendite all'asta ***dovrebbe*** essere ***speso nelle azioni per il clima elencate nella presente direttiva, compreso per il*** finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions – INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. ***L'UE dovrebbe inoltre istituire un Fondo per un'equa transizione allo***

dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.

scopo di mettere in comune gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio **di CO₂** (CCS), alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO₂ stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale in tecnologie a basse emissioni di carbonio nonché processi dell'Unione relativi al CO₂ stoccato o evitato in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda

Emendamento

(10) Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio (CCS) **e alla cattura e al consumo (CCU) di CO₂**, alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali **sostenibili** a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO₂ stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e **CCU** e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS **e CCU**, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale in tecnologie **sostenibili** a basse emissioni di carbonio nonché processi dell'Unione relativi al CO₂ stoccato o evitato in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai

della categoria di progetto.

costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2% delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione e beneficiare fino al 2030 di una deroga al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per una promozione trasparente di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. La funzione della struttura di governance dovrebbe essere commisurata allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. **Tale** struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti e da un **Comitato di gestione**. **È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante**

Emendamento

(11) È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2% delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione e beneficiare fino al 2030 di una deroga al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per una promozione trasparente di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, **in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050**, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. La funzione della struttura di governance dovrebbe essere commisurata allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. **La** struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti e da un **comitato consultivo**. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le

prestati erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.

esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità di funzionamento, in particolare in materia di trasparenza, assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri, dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. I risultati di questo processo di selezione dovrebbero essere sottoposti a una consultazione

Emendamento

(12) Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità di funzionamento, in particolare in materia di trasparenza, assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri, dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. ***L'elenco sia dei progetti selezionati che di quelli respinti dovrebbe essere messo a disposizione del pubblico.*** Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base ai

pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione.

criteri chiari e trasparenti **previsti dalla presente direttiva**. I risultati di questo processo di selezione dovrebbero essere sottoposti a una consultazione pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi i Fondi strutturali e di investimento europei, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.

Emendamento

(13) I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi **Orizzonte 2020, il Fondo europeo per gli investimenti strategici e i Fondi strutturali e di investimento europei, tenuto conto della strategia di investimenti per il clima della Banca europea per gli investimenti**, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE consentono a tali impianti di **mantenere l'esclusione**. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio.

Emendamento

(14) Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE consentono a tali impianti di **estendere tale situazione per ridurre i costi amministrativi superflui**. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Al fine di ridurre in maniera significativa gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, la Commissione potrebbe valutare misure come l'automatizzazione della presentazione e della verifica delle relazioni sulle emissioni, sfruttando appieno le potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – lettera u bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

"u bis) «emettitore di entità ridotta», gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni inferiori a 50 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, a lettera a);"

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti **tre** nuovi commi:

"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57%.

Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.";

Emendamento

(a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti **quattro** nuovi commi:

"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57 % **e si riduce fino a cinque punti percentuali nel corso dell'intero quarto periodo di scambio a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5. Tale adeguamento avviene esclusivamente sotto forma di una riduzione delle quote messe all'asta conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera a).**

Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

I 300 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato sono cancellati nel 2021.";

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b – punto i

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(i) ***alla lettera a), la percentuale "88%" è sostituita da "90%";***

2. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all'asta è così

Emendamento

(i) ***il primo comma è sostituito dal seguente:***

"2. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all'asta è così

costituito:

(a) il 90 % del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell'ambito del sistema comunitario per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;

(b) il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a); e

costituito:

(a) il 90 % del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell'ambito del sistema comunitario per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;

(b) il 10 % del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a). ***Per gli Stati membri ammissibili al Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies, la loro percentuale di quote specificata all'allegato II bis è trasferita alla loro quota nel Fondo per la modernizzazione.***";

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b – punto ii

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

(b) il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a)."; e

Emendamento

soppresso

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera c

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(c) *al* paragrafo 3, *le seguenti lettere j), k) e l), sono aggiunte:*

"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno **il 50 %** dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:

(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il **20 %** di energia rinnovabile entro il **2020** e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del **20 %** per il **2020**;

Emendamento

(c) *il* paragrafo 3 è *sostituito dal seguente:*

"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno **l'80%** dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:

(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4) ***nonché al Fondo verde per il clima***, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il **[aggiornare in base all'accordo dei legislatori]** % di energia rinnovabile entro il **2030** e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare ***l'efficienza*** energetica del **[aggiornare in base all'accordo dei**

(c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

(e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;

(f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

(g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;

(h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

(i) ***coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario.***

(j) ***realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;***

(k) ***esercitare attività di finanziamento***

***colegislatori]%* per il 2030;**

(c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;

(d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

(e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ***o l'uso*** ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;

(f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

(g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;

(h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

(i) ***favorire attività di finanziamento per il clima nei paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;***

(j) ***promuovere l'efficienza delle risorse e l'economia circolare;***

(k) ***i proventi possono inoltre essere***

a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

(l) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale in un'economia a in via di decarbonizzazione, in stretto coordinamento con le parti sociali.

Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

Nella relazione che sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo."

utilizzati per uno o più dei seguenti scopi:

(i) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario;

(ii) realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, purché tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;

Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

Nella relazione che sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo. *Le informazioni sono fornite utilizzando un modello standard messo a disposizione dalla Commissione, presentano un grado minimo di dettaglio che garantisca la trasparenza e la comparabilità e comprendono elementi*

informativi in materia di addizionalità dei fondi. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico sul suo sito web.";

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sono inseriti i seguenti paragrafi:

"3 bis. Fino a 260 milioni del quantitativo totale di quote, di cui una metà è ricavata dalle quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e l'altra metà sarebbe altrimenti assegnata gratuitamente, sono messi all'asta per istituire un accordo armonizzato a livello di Unione come disposto all'articolo 10 bis, paragrafo 6.

*3 ter. Fondo per una transizione equa
A partire dal 1° gennaio 2021 è istituito un Fondo per una transizione equa, a integrazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. Tale fondo è finanziato mediante la messa in comune del 2% degli introiti derivanti dalla vendita all'asta.*

Gli introiti di tali aste resterebbero al livello di Unione, con l'obiettivo di utilizzarli per attenuare l'impatto sociale delle politiche sul clima in regioni che uniscono a una percentuale elevata di lavoratori in settori dipendenti dal carbonio un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione. Tali misure rispettano il principio di sussidiarietà.

Gli introiti delle aste destinati a una transizione equa possono essere utilizzati in diversi modi, quali:

- creazione di cellule di

riassegnazione e/o di mobilità;

- *iniziative di istruzione/formazione per la riqualificazione o lo sviluppo delle competenze dei lavoratori;*

- *sostegno nella ricerca del lavoro;*

- *creazione di imprese;*

- *misure di monitoraggio e preventive per evitare o ridurre al minimo gli effetti negativi del processo di ristrutturazione sulla salute fisica e mentale.*

Poiché le attività principali da finanziare con il Fondo per una transizione equa sono fortemente correlate al mercato del lavoro, le parti sociali sono coinvolte attivamente nella gestione del Fondo, sul modello del comitato del Fondo sociale europeo, e la partecipazione delle parti sociali locali è un requisito essenziale affinché i progetti ottengano i finanziamenti."

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.

Emendamento

(d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. **La relazione include anche l'interazione tra l'ETS UE e le altre misure in materia di clima ed energia a livello europeo e nazionale, e analizza l'effetto di diversi strumenti politici sul funzionamento del**

mercato ETS UE, segnatamente sull'equilibrio tra offerta e domanda nel mercato del carbonio. La relazione tratta anche il trasferimento dei costi delle quote sui prezzi dei prodotti per la maggior parte dei settori e sottosettori, in particolare in relazione alle rispettive quote di mercato. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.";

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera d ter (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le chiusure della capacità di produzione di energia elettrica dovute a misure nazionali. La Commissione calcola il numero equivalente di quote che tali chiusure rappresentano. Gli Stati membri possono ritirare un numero corrispondente di quote.";

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

1 Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l'assegnazione delle quote di cui ai

(a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1 Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l'assegnazione delle quote di cui ai

paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un'applicazione armonizzata del paragrafo 19.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23. ***Tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per aumenti significativi di produzione ricorrendo alle stesse soglie e gli stessi adeguamenti delle assegnazioni applicate in materia di cessazione parziale dell'attività.***

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO₂, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico."

Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il

paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un'applicazione armonizzata del paragrafo 19.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 ***a integrazione della presente direttiva, prevedendo assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per modifiche significative della produzione. Qualunque aumento o calo della produzione superiore al 10%, espresso come media mobile dell'attività verificata relativa alla produzione nei due anni precedenti, rispetto all'attività di produzione segnalata a norma dell'articolo 11, deve essere adeguato con una corrispondente quantità di quote integrando queste ultime nella riserva di cui al paragrafo 7 o svincolandole dalla medesima riserva.***

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico ***e che forniscano nel contempo prevedibilità agli impianti industriali***, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO₂, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico."

Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il

risparmio e l'efficienza energetica nell'intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

2. Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosectori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosectori interessati.

I regolamenti, conformemente agli articoli 14 e 15, prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione dei parametri di riferimento ex ante.

I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita devono essere adeguati in modo da evitare profitti eccezionali imprevisti (windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi:

risparmio e l'efficienza energetica nell'intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

2. Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosectori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosectori interessati. ***L'assegnazione gratuita è concessa unicamente a settori o a sottosectori per i quali sono forniti dati in conformità della metodologia consolidata e armonizzata, nell'ottica di garantire parità di trattamento e trasparenza.***

I regolamenti, conformemente agli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione dei parametri di riferimento ex ante, ***tenendo conto del potenziale di riduzione delle emissioni a lungo termine al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima.***

Prima dell'inizio del periodo di scambio, i parametri di riferimento nei singoli settori e sottosectori sono pienamente aggiornati in base alla media delle emissioni verificate del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione nel periodo 2017-2018. I parametri di riferimento sono stabiliti sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11.

I parametri riflettono progressi tecnologici reali e le riduzioni di emissioni rispetto al punto di partenza di cui al primo comma. Sulla base di un aggiornamento completo con i dati del 2017 e del 2018, i valori sono ridotti ogni anno successivo dell'1% rispetto al valore che era stato stabilito, a meno che:

(i) la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5% ***per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo per il quale va effettuata l'assegnazione gratuita delle quote;***

(ii) ***a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.***

A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis.

(i) la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5%;

(ii) ***la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento, calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, siano inferiori se confrontati con la riduzione annuale di cui sopra di oltre lo 0,7% rispetto al valore del periodo 2007-2008 su base annua nel corso degli ultimi anni per i quali i dati sono disponibili. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è ridotto in quell'anno dello 0,3%;***

(ii bis) a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.

A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis ***e mira a ridurre gli oneri amministrativi per***

3 Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO₂, le condutture per il trasporto di CO₂ o i siti di stoccaggio di CO₂ non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote.

le PMI nella raccolta dei dati.

3 Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO₂, le condutture per il trasporto di CO₂ o i siti di stoccaggio di CO₂ non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote."

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

(b) al paragrafo 2 è aggiunto un terzo comma:

soppresso

I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita devono essere adeguati in modo da evitare profitti eccezionali imprevisti (windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi:

(i) la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo

2007-2008. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo per il quale va effettuata l'assegnazione gratuita delle quote;

(ii) a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.

A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non **raggiunge il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.**

Emendamento

(c) i paragrafi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Qualora la somma delle assegnazioni gratuite **ogni anno non **raggiunga** il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro **ai sensi dell'articolo 10**, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, **una parte di quote equivalente ad una riduzione pari al massimo a cinque punti percentuali delle quote da mettere all'asta dagli Stati membri per l'intero periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2010 è assegnata a****

titolo gratuito ai settori e sottosettori ai sensi dell'articolo 10 ter. Tuttavia, nel caso in cui tale riduzione sia insufficiente a soddisfare la domanda dei settori o sottosettori conformemente all'articolo 10 ter, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme e applicato in modo tale che il 10% degli impianti più efficienti, quali definiti all'articolo 10 bis sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 11, non ne risenta.

Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato.

6. È istituito un accordo armonizzato a livello dell'Unione per compensare gli impianti, a favore dei settori e dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Tale compensazione armonizzata è finanziata secondo quanto disposto dall'articolo 10 per tali costi.

La compensazione è proporzionata, tiene conto delle norme sugli aiuti di Stato ed è applicata in modo da evitare ripercussioni negative sul mercato interno e una sovracompensazione. Le misure di compensazione mantengono un incentivo a favore dell'efficienza energetica e di un passaggio da un utilizzo di energia ad alte emissioni di carbonio ad uno a basse emissioni di carbonio. Ove l'importo della compensazione di cui all'articolo 10 non sia sufficiente per indennizzare tutti i costi ammissibili, l'importo degli aiuti per tutti gli impianti ammissibili è ridotto in modo uniforme. Tali misure, inclusa una compensazione aggiuntiva da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, sono in linea con le norme in materia di aiuti di Stato e non creano distorsioni del mercato.

7. Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui

7. Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui

all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) [inserire il titolo completo della decisione e il riferimento alla GU].

A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.

Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta norme armonizzate relative all'applicazione della definizione di "nuovo entrante", in particolare in relazione alla definizione di "ampliamento sostanziale".

8. **400** milioni di quote sono

all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) [inserire il titolo completo della decisione e il riferimento alla GU].

A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.

Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta norme armonizzate relative all'applicazione della definizione di "nuovo entrante", in particolare in relazione alla definizione di "ampliamento sostanziale".

7 bis. Qualora i settori e sottosettori interessati dall'articolo 10 ter, paragrafi 1 e 2, ricevano assegnazioni gratuite in eccesso, il valore monetario delle quote eccedenti deve essere investito esclusivamente (erogato o impegnato) entro il 31 dicembre 2030 in investimenti a basso tenore di carbonio negli impianti dell'impresa coperti dal sistema ETS UE che rispettano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere b), e) e g) nonché all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3.

Il saldo sarà effettuato due volte durante la fase IV, nel 2025 e nel 2030, con la possibilità di sanzioni di cui all'articolo 16.

8. **600** milioni di quote, **di cui 200**

disponibili per sostenere *l'innovazione nelle* tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri *di CO2 (CCS)* nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.

Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale, *con una distribuzione geograficamente equilibrata*. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/... integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui

milioni sono prelevati dalla parte di quote ai sensi dell'articolo 10, sono disponibili per sostenere *e mobilitare investimenti, ricorrendo a sovvenzioni e vari strumenti gestiti dalla Banca europea per gli investimenti, destinati all'innovazione in tutta la gamma di* tecnologie sostenibili e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico *(CCS) o l'utilizzo (CCU)* ambientalmente sicuri *di CO2* nonché di progetti dimostrativi, *inclusi progetti pilota*, relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili *e lo stoccaggio di energia* nel territorio dell'Unione.

Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie, *nei prodotti* e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio *negli impianti nuovi ed esistenti* e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS, CCU e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. *La Commissione pubblica orientamenti sugli aiuti di Stato per il cofinanziamento da parte degli Stati membri dei progetti ammissibili entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].*

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/... integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui

sopra, da realizzare in tutti gli Stati membri, **comprendendo** progetti su scala ridotta, prima del 2021. **I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.

Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito

sopra, da realizzare in tutti gli Stati membri, **inclusi** progetti su scala ridotta, prima del 2021.

Il calendario della messa all'asta delle quote è stabilito in funzione della monetizzazione delle quote per il Fondo per l'innovazione, in modo da assicurare la certezza dei fondi disponibili ed evitare nel contempo un impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato del carbonio. Il calendario per la monetizzazione delle quote è pubblicato al più tardi 18 mesi prima dell'inizio della fase IV e garantisce una monetizzazione uniforme delle quote ripartita nell'intera fase.

I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo in considerazione la loro pertinenza in termini di decarbonizzazione dei relativi settori.

I progetti industriali a basso tenore di carbonio, inclusi i CCS/CCU, contribuiscono in modo significativo alla riduzione di emissioni e promuovono la competitività e la produttività.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23, ***tenendo conto del fatto che i progetti dovrebbero essere incentrati sulla ricerca e l'innovazione per la concezione e lo sviluppo di soluzioni innovative e per l'attuazione di programmi dimostrativi in ambienti industriali reali, essere vicini al mercato, produrre soluzioni tecnologiche che possano avere vaste applicazioni o una trasferibilità all'interno ed eventualmente al di là del settore, nonché tenere in considerazione l'equilibrio geografico, ove possibile, senza pregiudicare il principio di eccellenza.***

Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito

per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell'impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati *dagli Stati membri interessati* e attraverso altri strumenti. Nessun progetto che superi il 15% del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.

per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell'impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati *dallo Stato membro interessato* e attraverso altri strumenti *e programmi come il Fondo europeo per gli investimenti strategici e Orizzonte 2020*. Nessun progetto che superi il 15% del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera d

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

(d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera e

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 7

(e) *il paragrafo 7 è così modificato:* **soppresso**

7. Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio ().*

() [inserire il titolo completo della decisione e il riferimento alla GU].*

A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera f

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – commi 1, 2 e 3

(f) *al paragrafo 8, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:* **soppresso**

400 milioni di quote sono disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti

dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.

Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale, con una distribuzione geograficamente equilibrata. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/... integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui sopra, da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter e articolo 10 quater

Testo della Commissione

"Articolo 10 ter

Emendamento

"Articolo 10 ter

Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1. Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi – intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni verso paesi terzi, del valore delle importazioni da paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) – e la relativa intensità di emissione, misurata in kgCO₂, diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è superiore a 0,2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.

2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:

- (a) misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;
- (b) caratteristiche del mercato attuali e previste;
- (c) margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione.

3. Altri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 **corrispondenti al 30% del quantitativo**

Misure **transitorie** di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1. Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi – intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni verso paesi terzi, del valore delle importazioni da paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) – e la relativa intensità di emissione, misurata in kgCO₂, diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è superiore a 0,2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.

2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:

- (a) misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;
- (b) caratteristiche del mercato attuali e previste;
- (c) margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione.

3. Altri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e **non** sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030.

determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato relativo ai paragrafi precedenti per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda il paragrafo 1, in conformità dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.

Articolo 10 quater

Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico

1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel **2013** presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico.

2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:

(a) è conforme ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato relativo ai paragrafi precedenti per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda il paragrafo 1, in conformità dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.

Articolo 10 quater

Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico

1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel **2014** presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione **e della trasformazione sostenibile** del settore energetico.

Qualsiasi Stato membro beneficiario, ammissibile all'utilizzo del Fondo per la modernizzazione ai sensi dell'articolo 10 quinquies, che abbia scelto di assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 10 quater, può trasferire tali quote alla propria parte del Fondo per la modernizzazione di cui all'allegato II ter ed assegnarle a norma delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies.

2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:

(a) è conforme ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di

parità di trattamento e di sana gestione finanziaria;

(b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica;

(c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:

(i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO₂;

(ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non *risponde* a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

(iii) offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.

parità di trattamento e di sana gestione finanziaria;

(b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, ***inclusi teleriscaldamento, efficienza energetica, stoccaggio energetico***, trasmissione e distribuzione energetica; ***laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO₂ equivalenti; laddove i progetti riguardino la produzione di calore, la Commissione adotta un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 23 bis in cui ne specifica i criteri***;

(c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori ***in linea con gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE per il 2050*** per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:

(i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO₂;

(ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non ***rispondono*** a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato; ***non sono stati finanziati a titolo del piano nazionale d'investimento 2013-2020***;

(iii) offrono il miglior rapporto qualità-prezzo;

(iii bis) non contribuiscono a creare nuova capacità di produzione di energia e di

calore che preveda l'utilizzo del carbone o aumenti la dipendenza dal carbone.

I progetti selezionati mirano a promuovere approcci integrati locali e improntati alla comunità.

La Commissione riesamina periodicamente i requisiti di cui al presente paragrafo, tenendo conto dei progressi tecnologici e della strategia della Banca europea per gli investimenti in materia di clima e, se del caso, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 23 bis entro il 2024.

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.

3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente.

4. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, ***coerenti con il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima ed energia.*** I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.

3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. ***Può essere finanziato al massimo il 75% dei costi ammissibili degli investimenti previsti.***

4. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal

quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all'asta. L'assegnazione gratuita totale non è superiore al 40% delle quote che lo Stato membro interessato riceve nel periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), ripartite in volumi annui uguali per il periodo 2021-2030.

5. Le assegnazioni agli operatori sono subordinate alla dimostrazione della realizzazione di un investimento selezionato secondo le norme della procedura di gara competitiva.

6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche.

quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all'asta. L'assegnazione gratuita totale non è superiore al 40% delle quote che lo Stato membro interessato riceve nel periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), ripartite in volumi annui uguali per il periodo **di graduale soppressione** 2021-2030.

5. Le assegnazioni agli operatori sono subordinate alla dimostrazione della realizzazione di un investimento selezionato secondo le norme della procedura di gara competitiva.

6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e **di calore e** ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione **su base annua**, che le rende pubbliche. **Gli Stati membri e la Commissione monitorano ed analizzano il rischio di arbitraggio per quanto riguarda la soglia di 10 milioni di euro per i piccoli progetti ed evitano una ripartizione ingiustificata di un investimento tra piccoli progetti, escludendo più di un investimento nello stesso impianto beneficiario.**

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies

Testo della Commissione

(7) è inserito il seguente articolo 10 quinquies:

"Articolo 10 quinquies

Fondo per la modernizzazione

1. Al fine di sostenere gli investimenti

Emendamento

(7) è inserito il seguente articolo 10 quinquies:

"Articolo 10 quinquies

Fondo per la modernizzazione

1. Al fine di sostenere **e promuovere**

nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.

Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici.

gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici, **compresi i sistemi di teleriscaldamento, trasmissione e distribuzione e gli interconnettori**, e migliorare l'efficienza energetica **in particolare negli edifici**, negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.

Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, **con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima e di energia** e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici.

I progetti sostenuti soddisfano le seguenti condizioni:

- (i) sono conformi ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di sana gestione finanziaria;***
- (ii) contribuiscono al risparmio energetico, ai sistemi energetici rinnovabili, allo stoccaggio energetico e ai settori dell'interconnessione, della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità; laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO₂ equivalenti; laddove i progetti riguardino la produzione di calore, la Commissione adotta un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 23 bis in cui ne specifica i criteri;***
- (iii) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscono un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminano un livello significativo di riduzione di CO₂;***
- (iv) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di***

modernizzazione, non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato e non sono stati finanziati a titolo del piano di investimento nazionale 2013-2020;

(v) offrono il miglior rapporto qualità-prezzo;

(vi) non contribuiscono a creare nuova capacità di produzione di energia e di calore che preveda l'utilizzo del carbone né aumentano la dipendenza dal carbone.

I progetti selezionati mirano a promuovere approcci integrati locali e improntati alla comunità.

La Commissione riesamina periodicamente i requisiti di cui al presente paragrafo, tenendo conto dei progressi tecnologici e della strategia della Banca europea per gli investimenti in materia di clima e, se del caso, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 23 bis entro il 2024.

2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti e criteri di selezione per gli *investimenti specifici per tali progetti.*

3. I fondi sono distribuiti in base a una combinazione del 50% relativo alle emissioni verificate e del 50% relativo al criterio del PIL, da cui risulta la distribuzione riportata nell'allegato II ter.

4. *Il Fondo è amministrato da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione, cui partecipano rappresentanti degli Stati membri beneficiari, la Commissione, la BEI e tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di 5 anni. Il*

2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti *per gli investimenti e il Consiglio consultivo definisce, su tale base, criteri di selezione specifici per tali progetti, in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con i criteri di cui al paragrafo 1. Il regolamento è reso pubblico.*

3. I fondi sono distribuiti in base a una combinazione del 50% relativo alle emissioni verificate e del 50% relativo al criterio del PIL, da cui risulta la distribuzione riportata nell'allegato II ter.

4. *Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della governance del fondo ed istituiscono congiuntamente un Consiglio per gli investimenti composto da un rappresentante per Stato membro beneficiario, la Commissione e tre osservatori delle parti interessate*

Consiglio per gli investimenti ha il compito di determinare una politica di investimento a livello di Unione, idonei strumenti di finanziamento e criteri di selezione degli investimenti. Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.

(confederazioni industriali, sindacati, ONG). Il consiglio è incaricato di stabilire una politica di investimento a livello dell'Unione, in linea con i requisiti di cui al presente articolo e coerente con le politiche dell'Unione nonché di adottare decisioni in materia di investimenti.

È istituito un Consiglio consultivo, indipendente dal Consiglio per gli investimenti, composto da esperti con una vasta e pertinente esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti. Il Consiglio consultivo è composto da tre rappresentanti degli Stati membri beneficiari, tre rappresentanti degli altri Stati membri e da esperti della Commissione, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) selezionati per un periodo di cinque anni. Il Consiglio consultivo fornisce consulenza per quanto riguarda progetti specifici concernenti la condivisione delle risorse finanziarie pubbliche e private, l'ammissibilità dei progetti ai requisiti in materia di investimenti e le esigenze in materia di assistenza allo sviluppo dei progetti.

Il Consiglio per gli investimenti elegge un rappresentante della Commissione che lo presiede e si impegna a prendere le decisioni per consenso. Se il Consiglio per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice.

Il presidente del Consiglio per gli investimenti viene eletto tra i membri di quest'ultimo sulla base di un modello di mandato annuale a rotazione. Il Consiglio per gli investimenti si impegna a prendere le decisioni per consenso. Il Consiglio consultivo adotta il proprio parere a maggioranza semplice.

Il Comitato di gestione è composto da rappresentanti nominati dal Consiglio per gli investimenti. Il Comitato di gestione decide a maggioranza semplice.

Il Consiglio per gli investimenti e il Consiglio consultivo operano in modo aperto e trasparente. I verbali delle riunioni di entrambi i consigli sono rese pubbliche. La composizione del Consiglio per gli investimenti e del Consiglio consultivo è resa pubblica ed i curriculum e le dichiarazioni di interessi dei membri sono resi pubblici ed aggiornati periodicamente. Il Consiglio per gli investimenti e il Consiglio consultivo verificano su base permanente l'assenza

di conflitti d'interesse. Il Consiglio consultivo presenta due volte all'anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un elenco dei pareri forniti relativi ai progetti.

Se la BEI raccomanda di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni per questa raccomandazione, **una decisione è adottata** solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto. **Le due frasi precedenti non si applicano a progetti di piccole dimensioni finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10% della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter,**

5. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al **Comitato di gestione** in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

- (a) informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario;
- (b) una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico conseguito attraverso l'investimento.

6. Ogni anno il **Comitato di gestione** trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al **Comitato di gestione**.

7. Alla Commissione è conferito il

Se la BEI raccomanda di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni per questa raccomandazione, **in linea con la politica di investimento adottata dal Consiglio per gli investimenti ed i criteri di selezione di cui al paragrafo 1, un parere positivo è adottato** solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto.

5. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al **Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo** in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

- (a) informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario;
- (b) una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico conseguito attraverso l'investimento.

6. Ogni anno il **Consiglio consultivo** trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al **Consiglio consultivo e al Consiglio per gli investimenti**.

7. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 per modificare il presente articolo.

potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 per modificare il presente articolo, ***riguardo alle disposizioni dettagliate e per un funzionamento efficace del Fondo per la modernizzazione.***

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 30 settembre 2018 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per ***cinque*** anni a partire dal 1° gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per i successivi ***cinque*** anni sono trasmessi a cadenza ***quinquennale***. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai ***cinque*** anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.

Emendamento

Entro il 30 settembre 2018 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per ***due*** anni a partire dal 1° gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per i successivi ***due*** anni sono trasmessi a cadenza ***biennale***. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai ***due*** anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8a) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"A partire dal 2021, gli Stati membri provvedono affinché durante ogni anno civile, ciascun gestore comunichi l'attività

di produzione, ai fini dell'adeguamento dell'assegnazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7."

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 bis

Testo in vigore

3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio³.

³ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114

Emendamento

(10 bis) *all'articolo 12, il paragrafo 3 bis è così modificato:*

"3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio³, *né riguardo alle emissioni di cui sono stati verificati la cattura e/o il riutilizzo in una domanda che assicuri un vincolo permanente della CO2, ai fini della cattura e del riutilizzo del carbonio.*"

³ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:*

"Entro il 31 dicembre 2018, la

Commissione adegua le norme esistenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, come definite nel regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione^{1bis}, al fine di eliminare gli ostacoli normativi agli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio più recenti, come la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU). Tali nuove norme entrano in vigore per tutte le tecnologie CCU il 1° gennaio 2019."

^{1bis} Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19 – lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un regolamento di questo tipo relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle attività ai sensi dell'articolo 23.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un regolamento di questo tipo relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle attività ai sensi dell'articolo 23. ***Riguardo al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni, la Commissione controlla l'applicazione e l'esecuzione efficaci e coerenti delle procedure sanzionatorie a livello nazionale. La Commissione istituisce un sistema di monitoraggio efficace per le transazioni transfrontaliere di quote di emissioni a livello di Unione, per ridurre il rischio di abusi e di attività fraudolente.***

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 – paragrafi 1 ter bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) *all'articolo 25 sono aggiunti i paragrafi seguenti:*

(1 ter bis) *Dando seguito all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, la Commissione europea valuta nella sua relazione, da redigere ai sensi dell'articolo 28 bis, lo sviluppo di politiche di mitigazione del clima, inclusi approcci basati sul mercato, nei paesi terzi e nelle regioni e l'effetto di tali politiche sulla competitività dell'industria europea.*

(1 ter ter) *Se tale relazione giunge alla conclusione che permane un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che introduce uno strumento di adeguamento per il carbonio alle frontiere, del tutto compatibile con le norme dell'OMC, sulla base di uno studio di fattibilità da avviare al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale. Tale meccanismo comporterebbe l'inclusione nel sistema ETS UE degli importatori di prodotti che sono fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell'articolo 10 bis.*

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 27 – paragrafo 1

Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a **25 000** tonnellate di CO₂ equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

- (a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
- (b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono **25 000** o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;
- (c) confermino che, qualora un impianto emetta **25 000** o più tonnellate di

(22 bis) *all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"Previa consultazione del gestore *e subordinatamente al suo accordo*, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a **50 000** tonnellate di CO₂ equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

- (a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
- (b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono **50 000** o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;
- (c) confermino che, qualora un impianto emetta **50 000** o più tonnellate di

CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.

CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) è inserito il seguente articolo 28 bis:

"Articolo 28 bis

Adeguamenti in sede di valutazione globale nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi

1. Entro sei mesi dalla valutazione globale ai sensi dell'accordo di Parigi nel 2023 degli sforzi collettivi delle parti in relazione ai progressi verso l'obiettivo globale a lungo termine, e delle valutazioni globali successive, la Commissione presenta una relazione che valuta la necessità di aggiornare e rafforzare l'azione dell'Unione in materia di clima, tenendo conto degli sforzi intrapresi da altre importanti economie e della competitività nel contesto dei rischi di rilocalizzazione del carbonio e degli investimenti. Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa.

2. Nella sua relazione, la Commissione esamina in particolare

l'aumento appropriato del fattore lineare di cui all'articolo 9 e la necessità di ulteriori politiche e misure volte a rafforzare gli impegni di riduzione dei gas a effetto serra dell'Unione e degli Stati membri, e può valutare la fattibilità di introdurre un livello di prestazione in materia di emissioni. La Commissione valuta inoltre le disposizioni relative alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, al fine di eliminare gradualmente l'assegnazione gratuita temporanea."

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quater) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis. Un riesame generale dell'interazione tra l'ETS UE e altre politiche per il clima, la qualità dell'aria e l'energia a livello europeo e nazionale va realizzato ogni cinque anni, al fine di conseguire maggiore coerenza ed evitare l'impatto conflittuale di politiche che si sovrappongono."

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quinquies) è inserito il seguente capo IV:

"Capo IV Settore marittimo e

dell'aviazione

Articolo 30 bis

La Commissione controlla che tutti i settori dell'economia contribuiscano alla riduzione delle emissioni di CO2 in linea con l'accordo di Parigi dell'UNFCCC, anche laddove gli obiettivi e le misure concordati a livello internazionale, per esempio nell'ambito dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), conseguano riduzioni delle emissioni adeguate."

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Allegato I – comma 1
Direttiva 2003/87/CE
ALLEGATO II bis

Testo della Commissione

Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all'insegna della solidarietà e della crescita, al fine di ridurre le emissioni e favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici

Emendamento

Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all'insegna della solidarietà e della crescita, al fine di ridurre le emissioni e favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. ***Per gli Stati membri ammissibili al Fondo per la modernizzazione ai sensi dell'articolo 10 quinquies, la loro percentuale di quote, specificata all'allegato II bis, è trasferita alla loro quota nel Fondo per la modernizzazione.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio	
Riferimenti	COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 7.9.2015	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 7.9.2015	
Commissioni associate - annuncio in aula	10.3.2016	
Relatore per parere Nomina	Fredrick Federley 28.10.2015	
Esame in commissione	17.3.2016	12.7.2016
Approvazione	13.10.2016	
Esito della votazione finale	+: 45 -: 13 0: 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michał Boni, Rosa D'Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyrali	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Salvatore Cicu, Albert Deß	